

Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario

l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

“6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;

“6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Dal 13 luglio ok all'opzione per

la cessione tramite comunicazione via web

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d'imposta, secondo quanto previsto dal D.L. Rilancio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi (prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto da D.L. Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal D.L. Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il D.L. Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2020

In questo numero:

- il principio di derivazione rafforzata;
- il nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e

innovazione (ex art. 1, commi 198 e ss., Legge di bilancio 2020);

- la territorialità IVA per le prestazioni di servizi;
 - l'abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020;
 - il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato;
 - il contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. "Rilancio".
-

Bonus affitti del D.L. Rilancio. La cessione del credito "a titolo di pagamento" al locatore vale come versamento utile

Con circolare n. 14 del 6 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del bonus affitti al locatore o concedente alla stessa stregua del versamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta

saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni | Pronto il codice per la compensazione

Da oggi (6 giugno 2020) è possibile utilizzare il credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 che ha istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

È inoltre disponibile la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 firmata dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che

fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Il contributo a fondo perduto per autonomi e imprese con cali di fatturato

L'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto "Rilancio" (di seguito riportato) dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Bonus affitto di immobili a uso non abitativo: credito del 60% solo in un momento successivo al pagamento del canone

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto "Rilancio" introduce un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo a favore di taluni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Emergenza da Covid-19. In Gazzetta le linee guida per

le riaperture e nuove misure per evitare la diffusione del virus

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 il nuovo D.P.C.M. con le nuove misure in vigore dal 18 maggio. Le disposizioni sostituiscono quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 14 giugno 2020.

Fase 2. In Gazzetta il decreto legge sulle riaperture

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto-legge delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Fase 2. Approvato dal Cdm il “Decreto ripartenza”



Il Consiglio dei Ministri, del 16 maggio 2020 e terminato all'1.20 di sabato 16 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge ([Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33](#)) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea **il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in

base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in

relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale («*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*»), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria

dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per saperne di più:

[Link al testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), recante: «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 16 maggio 2020

Emergenza coronavirus: linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Le linee di indirizzo comuni riguardano: la ristorazione; le attività turistiche (balneazione); le strutture ricettive; i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); il commercio al dettaglio; le piscine; le palestre; gli uffici aperti al pubblico; la manutenzione del verde; musei archivi e biblioteche.

(Aggiornamento 15 maggio 2020)

Link:

<http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TEST0%20FINALE%20CONDIVISO.pdf>

[Coronavirus: tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali – aggiornata al 15.05.2020](#)

(Link al sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: www.regioni.it)

Emergenza Covid-19: in Gazzetta il D.P.C.M. per l'avvio della Fase 2

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 nuovo D.P.C.M. per il contenimento del contagio da Covid-19. Il provvedimento avrà valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all'interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.